

# Istruzione e formazione professionale verso un sistema-canale unitario

PASQUALE  
RANSENIGO\*

## PREMESSA

Il presente contributo si colloca in un ambito specifico del più ampio dibattito in corso sul modello di pluralismo istituzionale introdotto dalle riforme nel sistema educativo del nostro Paese e, in particolare, sulle problematiche concernenti la configurazione istituzionale e strutturale da dare ai percorsi dell'istruzione professionale e a quelli della formazione professionale, fino ad ora di competenza rispettivamente dello Stato (IPS) o delle Regioni (CFP - Agenzie formative) perché si possa porre in essere un nuovo "sistema-canale unitario professionalizzante" che, all'interno dell'articolazione indicata per il secondo ciclo del "sistema educativo di istruzione e di formazione" dal ddl n. 1306/02 (Moratti), risulti strutturalmente distinto ma non separato dal sistema dei licei.

Focalizzare l'attenzione sull'identità e sulla collocazione "istituzionale-strutturale", che può avere il "nuovo sistema-canale unitario professionalizzante" nella prospettiva di comprendere anche parte dei percorsi dell'attuale Istruzione

*Il presente contributo mira a partecipare al dibattito in corso relativamente alla creazione di un sistema-canale di istruzione formazione professionale di competenza regionale a seguito della modifica della costituzione e prevista all'interno del ddl 1306/02 (Moratti) accanto ai licei. Il punto di vista scelto è quello dell'unitarietà del sistema determinata dagli obiettivi professionalizzanti comuni ai diversi percorsi e alle differenti strutture operative dei realizzatori.*

\* Responsabile dell'Ufficio Sociopolitico della Federazione GNOS-FAP.

Tecnica oltre quelli di istruzione professionale e di formazione professionale corrisponde ad una duplice esigenza:

- a) disporre di un modello di pluralismo istituzionale nel quale possono confluire gli elementi peculiari delle riforme già introdotte o comunque proposte in una prospettiva riconducibile a dare identità e finalità professionalizzante al nuovo sistema-canale unitario;
- b) evidenziare ulteriori apporti o condizioni perché l'assetto istituzionale e strutturale del nuovo sistema-canale professionalizzante, collocandosi in un'area di confine tra scuola e mondo del lavoro, assicuri percorsi formativi idonei a dare risposte adeguate a quella parte di giovani che non solo esprime bisogni di qualificazione professionale, ma manifesta esigenze formative molteplici e non riconducibili agli attuali itinerari scolastici.

## 1. ESIGENZE DI UN NUOVO MODELLO DI PLURALISMO ISTITUZIONALE

L'elevazione dell'obbligo scolastico fino a 15 anni di età dei giovani (legge 9/99), l'istituzione dell'obbligo formativo fino ai 18 anni e l'introduzione della formazione tecnica superiore (articoli 68 e 69 della legge 144/99) sono state le principali innovazioni istituzionali introdotte nella XIII Legislatura per avviare a soluzione alcuni dei gravi problemi irrisolti del sistema educativo italiano.

Tali innovazioni, a distanza di oltre un anno dall'avvio della nuova Legislatura e in un contesto profondamente mutato, rappresentano le tessere di un mosaico rimasto incompiuto, al quale sia la recente Legge Costituzionale relativa alle *"modifiche del Titolo V della Costituzione"* (n. 3/2001), sia il ddl Moratti (n. 1306/02), attualmente in discussione al Senato, relativo alla *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"* devono dare una nuova configurazione.

L'urgenza di definire un nuovo modello istituzionale dell'assetto del sistema educativo di istruzione e di formazione riformato si fa sempre più pressante a motivo anche dei preoccupanti risultati desunti dalle più recenti rilevazioni sull'efficacia delle soluzioni adottate dal legislatore soprattutto in ordine ai cosiddetti "snodi" o "punti critici" dei percorsi dell'obbligo scolastico prolungato e di quelli attivati nell'obbligo formativo fino ai 18 anni<sup>1</sup>.

Anche in risposta a tali esigenze, il dibattito attuale si sta appuntando soprattutto sulle questioni connesse all'istituzione del *"sistema pluralistico"* o *"doppio canale"*, previsto nell'articolazione del secondo ciclo del citato ddl di riforma Moratti: *il sistema-canale dell'istruzione scolastica e il sistema-canale dell'istruzione e formazione professionale*, ambedue collocati all'interno dei

<sup>1</sup> Da una indagine ISFOL (statistiche sulla formazione professionale, dicembre 2001) si evidenzia che ogni anno sono 240 mila i giovani che lasciano definitivamente i percorsi di istruzione ancora in età di obbligo scolastico e non accedono ai percorsi successivi dell'obbligo formativo.

dodici anni di “diritto all’istruzione e alla formazione”, nella prospettiva di superare l’attuale concetto di “obbligo scolastico” e di “obbligo formativo”<sup>2</sup>.

Tuttavia, su tali questioni e con più diretto riferimento alle caratteristiche strutturali del *sistema o canale dell’istruzione e formazione professionale* il confronto si fa più serrato, fino a diventare scontro, allorché si prospettano ipotesi operative che, in assenza di criteri sufficientemente delineati nel disegno di legge di riforma, tendono a ridurre l’area del problema alla sola questione relativa a quali soggetti istituzionali (Stato/Regioni) si dovranno attribuire soprattutto le competenze dirette sulla collocazione e gestione del personale nonché delle strutture di parte degli Istituti Tecnici e del complesso degli Istituti Professionali e dei Centri di Formazione Professionale.

D’altra parte, il rischio di bloccare le riforme che intaccano troppi interessi può essere superato solo se su questa problematica si avvia con determinazione un’attenta riflessione che, partendo dal riconoscimento dei rispettivi assetti istituzionali *dei percorsi scolastici quasi tutti quinquennali degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali (IT, IP) e dei percorsi poliennali della Formazione Professionale (CFP - Agenzie formative)*, valorizzi sia i risultati positivi delle recenti riforme approvate, sia gli apporti di nuove proposte o condizioni rispondenti all’obiettivo di creare le condizioni istituzionali per un nuovo sistema-canale unitario professionalizzante.

## **2. L’AVVIO DI UN NUOVO MODELLO DI PLURALISMO ISTITUZIONALE DEL “SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE”**

Con riferimento alle riforme già introdotte, si possono evidenziare alcune innovazioni significative che, se attivate in sinergia tra loro, possono avviare e assicurare il nuovo sistema unitario professionalizzante. In particolare: le nuove competenze attribuite alle Regioni e agli Enti Locali; il potenziamento dei percorsi della formazione iniziale rivolti al conseguimento della qualifica professionale; l’accreditamento-valutazione dei percorsi professionalizzanti.

**2.1. Le nuove competenze delle Regioni e degli Enti Locali** costituiscono indubbiamente un primo elemento di innovazione verso un nuovo modello di pluralismo istituzionale, conseguente al disegno complessivo di riforme avviato dalla Legge 142/90 nella prospettiva federalista dello Stato, che ha avuto il momento culminante nella revisione del titolo V della Costituzione, definitivamente approvata con referendum confermativo e relativa legge n. 3 del 18 ottobre 2001.

L’articolo 114 modifica profondamente l’assetto istituzionale del nostro or-

<sup>2</sup> In questa prospettiva si collocano esplicitamente non pochi osservatori e ricercatori, ritenendo superate sia la legge 9/99 sia la legge 30/2000, nelle quali invece si era optato per l’identificazione tra obbligo scolastico e scuola, relegando in una posizione residuale le soluzioni alternative della formazione professionale e dell’apprendistato, pure previste per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ma solo come opzioni da esercitare dopo la permanenza di un anno (fino al compimento del 15° anno di età) nelle istituzioni del ciclo secondario dell’istruzione.

dinamento repubblicano e riforma interamente le pubbliche amministrazioni, riconoscendo che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ... enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione", nell'intento di avviare una nuova tipologia di servizi ai cittadini secondo il principio di sussidiarietà, superando ogni accentramento verticistico.

L'articolo 117 della Costituzione sancisce che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni". Tale potestà può essere esercitata in modo esclusivo da parte di uno dei due soggetti oppure in modo concorrente da entrambi, a seconda della materia.

Per quanto riguarda il sistema educativo e formativo, lo **Stato ha legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

– "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, lettera "m");

– "norme generali sull'istruzione" (art. 117, lettera "n");

Sono, invece, "materie di legislazione concorrente quelle relative a ... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"

**L'istruzione professionale** è, quindi, **competenza esclusiva delle Regioni**, mentre la formazione professionale lo era già, anche se rimanevano ampie aree di competenze riservate allo Stato e specificate nella apposita legge-quadro n. 845/78<sup>3</sup>.

In tale ottica, si riconosce anche che la *distinzione* delle competenze comporta ovviamente la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli Enti che compongono la Repubblica, i quali debbono farsi carico delle rispettive responsabilità in ordine al conseguimento dei fini istituzionali di ogni segmento ed articolazione del sistema educativo e formativo nazionale.

A tal fine, tra le possibili opzioni da adottare nell'elaborazione delle leggi ordinarie applicative della legge costituzionale in tema di educazione - istruzione - formazione si dovrebbero privilegiare quelle più aderenti alla centralità della persona, cui rapportare anche le conseguenti scelte di assetto pluralistico evidenziato con forza dalla riforma costituzionale.

Ciò consentirebbe quantomeno di superare un diffuso atteggiamento di disorientamento tra gli stessi soggetti coinvolti da tali riforme che favoriscono il diffondersi di spinte massimaliste o di atteggiamenti superficiali e rinunciatari, con la conseguenza negativa di ritardare l'impegno necessario per elaborare proposte mirate o, quantomeno, per socializzare tali innovazioni.

**2.2. Gli obiettivi istituzionali e specifici dell'obbligo formativo** costituiscono la seconda innovazione già acquisita dalle riforme recenti nel si-

<sup>3</sup> Un confronto tra il nuovo assetto istituzionale sancito negli articoli 1 e 3 della legge costituzionale 3/2001, in relazione alle riforme del sistema educativo di istruzione e di formazione, è stato anche oggetto di un mio contributo *Obbligo formativo nel contesto delle riforme del sistema educativo di istruzione e di formazione*, pubblicato in "Rassegna Cnos", 1, 2002, pp. 9-25.

stema educativo di istruzione e di formazione professionale con riferimento esplicito a quanto sancito nell'articolo 68 della Legge 144/99, istitutivo "dell'obbligo di frequenza di attività formative", dove si precisa che tale obbligo "si intende comunque assolto con il conseguimento di **un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale**".

Definiti gli **obiettivi istituzionali** (diploma di SSS o qualifica professionale), il medesimo articolo 68/144 precisa che "tale obbligo può essere assolto in percorsi **anche integrati** di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato".

Si delinea, quindi, un modello istituzionale che comprende una pluralità di opzioni attuative del diritto/obbligo formativo: percorsi di *istruzione scolastica* ordinati al solo conseguimento del diploma di SSS e in prospettiva di prosecuzione universitaria; percorsi di *istruzione professionale* finalizzati al conseguimento di un diploma di SSS insieme ad una qualifica professionale; percorsi di *formazione professionale iniziale e/o di apprendistato* di competenza regionale da progettare ex novo per il conseguimento di una qualifica professionale e potenzialmente aperti a sviluppi successivi di livelli professionali superiori.

In tale configurazione appare evidente che i *percorsi integrati* (istruzione scolastica - istruzione professionale - formazione professionale iniziale - apprendistato) rappresentano **una delle modalità** previste dalla legge per soddisfare al diritto/dovere dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età e, quindi, non l'unica modalità da imporre: l'integrazione dei percorsi formativi si utilizza come e quando serve.

Il nuovo modello di pluralismo istituzionale può sortire esiti positivi nella misura in cui si pongono in sinergia tra loro le innovazioni introdotte dalle recenti riforme nel sistema educativo di istruzione e di formazione, con particolare riferimento al ciclo secondario, ritenendo tali innovazioni determinanti al fine di assicurare una configurazione strutturale alla *prima filiera o segmento del nuovo sistema unitario professionalizzante*, da sviluppare coerentemente nei successivi percorsi della formazione superiore, della formazione continua e ricorrente.

In uno schema di sintesi, le innovazioni introdotte si possono così puntualizzare:

- a) i percorsi formativi per il conseguimento di una *qualifica professionale nel sistema della formazione professionale iniziale di competenza regionale* sono a pieno titolo una articolazione del nuovo sistema educativo di istruzione e di formazione;
- b) tali percorsi, pur di competenza esclusiva regionale, si possono attuare con modalità diverse e progressive attraverso il coinvolgimento di soggetti ed istituzioni che, pur appartenendo al sistema dell'istruzione, elaborano e attuano progetti di percorsi formativi di istruzione e di formazione ritenuti e valutati idonei sia al conseguimento dell'obiettivo istituzionale della qualifica professionale, che del diploma di SSS;

- c) per costruire il *nuovo sistema unitario professionalizzante* si deve far riferimento primario alla **Regione**, quale soggetto istituzionale che, nel proprio territorio, non solo ha competenza di legislazione esclusiva in materia di istruzione e di formazione professionale (a cominciare dalla formazione professionale iniziale) ma può e deve assumere un ruolo attivo nella scelta dei soggetti pubblici-privati che possono assicurare su tutto il territorio un'adeguata offerta di servizi formativi, attraverso l'istituto dell'*accreditamento e della valutazione*.

**2.3. Le azioni di accreditamento e di valutazione dei risultati** costituiscono, infatti, una opportunità inedita per realizzare anche nel nostro Paese il *nuovo sistema-canale unitario professionalizzante*.

Le norme sancite nel Regolamento in materia di accreditamento, emanato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001, attribuiscono funzioni e ruoli determinanti alla Regione per presidiare e assicurare sul proprio territorio un sistema-canale professionalizzante rispondente a standard riconoscibili di qualità. Infatti:

- *responsabili delle procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio;*
- *l'accreditamento viene rilasciato in ordine alle tre macrotipologie dell'obbligo formativo, della formazione superiore, della formazione continua;*
- *competete all'Amministrazione Pubblica (Regione) riconoscere ad un organismo - pubblico o privato - la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche;*
- *con l'accreditamento si assicurino standard di qualità dei soggetti attuatori ... secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento.*

Conseguentemente, la Regione, attraverso le procedure di accreditamento e di valutazione della qualità dei risultati rapportati agli obiettivi istituzionali dell'obbligo formativo, può istituzionalmente assumere un ruolo innovativo di regia e di governo dei servizi di istruzione e di formazione professionale sul proprio territorio, offerti da vari soggetti *pubblici o privati*, purché rispondenti a standard nazionali e a specificità territoriali da verificare e monitorare con un processo graduale da portare a regime con determinazione politica.

### **3. INTERVENTI OPERATIVI E CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ**

Il percorso e le riflessioni fin qui fatte inducono ad individuare alcuni orientamenti o criteri operativi per collocare in un disegno organico le varie tessere delle innovazioni sopra evidenziate, rilevando nel contempo le condizioni necessarie perché si possa configurare strutturalmente il *canale unitario professionalizzante* all'interno del mosaico delineato nel ddl della riforma Moratti.

Ovviamente, tali finalità si possono ragionevolmente conseguire se fanno riferimento alla attuale situazione e ai vari contesti regionali differen-

ziati, che occorre tenere presenti per potenziarne gli elementi positivi ed evitare rischi di rigetto o di inadeguatezza, prospettando un *processo per fasi successive* attraverso la rilevazione delle condizioni necessarie, la fase di transizione sperimentale, la configurazione a regime del sistema-canale unitario professionalizzante.

### 3.1. Interventi operativi nella situazione attuale

La prospettiva di istituire un nuovo *canale professionalizzante* nel sistema educativo italiano, capace di rispondere efficacemente ai bisogni dei giovani senza fratture e vuoti istituzionali, può svilupparsi positivamente intervenendo su due aspetti determinanti e pregiudiziali.

Il primo riguarda la possibilità di garantire a tutti un effettivo diritto allo studio e alla formazione per dodici anni. Il secondo è riferito alla definizione di standard di qualifica professionale riconoscibili su tutto il territorio nazionale e in ambito europeo.

Questi due aspetti, come già rilevato, sono individuati e sanciti in modo sintetico ed efficace nell'articolo 2 comma c) del disegno di legge delega di riforma: "è assicurato **a tutti** il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione professionale, **secondo livelli essenziali di prestazione** definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

Si tratta, da una parte, di prendere coscienza di diritti/doveri relativi all'obbligo scolastico e formativo peraltro già definiti e, dall'altra parte, di assicurare ai relativi percorsi il conseguimento di obiettivi istituzionali da definire con standard di qualifiche nazionali ed europee.

Gli interventi operativi nella situazione attuale consistono, dunque, nell'attivare e verificare l'efficacia delle iniziative e degli strumenti già definiti e regolamentati *per intercettare* il 33% dei giovani in età di obbligo formativo (fascia 15-18 anni) che non terminano alcun percorso di istruzione e di formazione. Nel soddisfare a tale impegno si creerebbero nuove opportunità per *allargare* anche la base occupazionale e professionale, rispondendo in tal modo a legittimi interessi di categoria, salvaguardando comunque l'interesse primario della formazione dei giovani.

Tali interventi comportano, quantomeno:

- il pieno utilizzo di risorse umane e finanziarie dei Servizi per l'Impiego al fine di assicurare in ogni Regione una *aggiornata anagrafe formativa*, da cui si possa desumere realisticamente dati quantitativi e qualitativi dell'effettiva situazione dei giovani in età di obbligo formativo;
- l'approntamento del *libretto formativo del cittadino*, che documenta i diversi percorsi di istruzione, di formazione, di lavoro, di alternanza, di tirocinio, ... nonché certificazioni e crediti da utilizzare per avvalersi delle cosiddette passerelle tra i diversi sistemi formativi e il mondo del lavoro;
- la messa in rete delle varie iniziative che nella dizione generica di *orien-*

*tamento* non assicurano un sistema unitario territoriale visibile, né la capacità di qualificare gli interventi di tutoraggio per dare una risposta complessiva alla pluralità delle domande formative e delle relative possibilità di scelte coerenti;

- l'attuazione del regolamento per l'*accreditamento* delle sedi di formazione e di orientamento, superando la prassi di ricorso ingiustificato al *bando*, almeno per quanto concerne il piano di programmazione delle attività rivolte a soggetti in obbligo formativo.

### 3.2. Condizioni di fattibilità nella fase di transizione

Sotto il profilo istituzionale, si presenta dunque la necessità di assumere precisi criteri che, di fronte alla complessità della situazione attuale, possano individuare le condizioni di fattibilità necessarie per delineare le caratteristiche strutturali del canale professionalizzante all'interno del quale si realizzano profili educativi, culturali e professionali finalizzati al conseguimento di titoli e qualifiche professionali di differente livello, aperti alla formazione superiore ed anche all'accesso ai percorsi universitari.

Tra i criteri utili a delineare l'assetto strutturale del doppio canale risulta determinante, come già detto, il riferimento puntuale agli obiettivi istituzionali che caratterizzano i percorsi atti a soddisfare il diritto/dovere dell'obbligo formativo: l'acquisizione di un diploma di SSS o di una qualifica professionale riconosciuta.

Concretamente, si tratta di portare ad unitarietà di sistema quei percorsi formativi caratterizzati da specificità educativa ispirata ad un modello pedagogico, didattico e progettuale incentrato sulle *famiglie professionali*, individuate e aggiornate in collegamento continuo con i territori di riferimento e le realtà economiche e del lavoro, in modo che ogni utente possa ottenere un risultato soddisfacente in termini di conseguimento di una qualifica professionale, garanzia di un supporto all'inserimento lavorativo ma nel contempo possibilità di prosecuzione della formazione nell'ambito della formazione professionale superiore.

Nella fase di transizione, il soggetto che può creare sinergia e portare ad unitarietà di sistema le diverse presenze nell'ambito professionale non può che essere la Regione, determinata ad assumere un ruolo di *regia forte* (al di sopra delle parti), *legittimata* sul piano delle competenze e delle funzioni da svolgere e *capace* a livello progettuale ed operativo di essere strumento di mediazione attiva fra richieste, diritti, doveri e conflitti dei diversi soggetti in campo.

Sotto il profilo organizzativo e strutturale, le soluzioni in una fase di transizione possono essere le più diverse:

- gli Istituti Professionali rientrano a pieno titolo nell'ambito del sistema-canale professionalizzante di istruzione e formazione professionale. Tali Istituti dovranno pertanto predisporre una offerta formativa che preveda il rilascio di qualifiche professionali e successivamente il diploma professionale, differenziandosi progressivamente da quegli Istituti Professionali che hanno completato il processo di licealizzazione iniziato con il progetto '92;

- per quanto riguarda gli attuali Istituti Tecnici si può prevedere la loro permanenza nell'ambito del sistema-canale dell'istruzione collocandosi nella categoria dei *licei tecnologici*, nella prospettiva di attivare percorsi a carattere "generalistico" e non specialistico, con l'obiettivo dell'acquisizione di un diploma di istruzione nella prospettiva di percorsi ulteriori universitari; *oppure* individuare quali di queste istituzioni possono attivare, al loro interno, anche percorsi triennali di qualifica con caratteristiche di professionalità tali da corrispondere ai criteri di accreditamento e di verifica dei risultati, che le Regioni intendono porre in essere per potenziare il canale unitario professionalizzante sul proprio territorio anche attraverso il loro apporto;
- nel frattempo, si può portare ad unitarietà nel sistema-canale professionalizzante gli Istituti Professionali e i Centri di formazione professionale c/o le Agenzie formative, che corrispondono o possono corrispondere alle caratteristiche di accreditamento e di verifica dei risultati, che le Regioni deliberano, con *propria legislazione esclusiva*, di assicurare sul proprio territorio nel sistema-canale professionalizzante unitario.

### 3.3. Connotazioni strutturali a regime

In tale prospettiva, il processo di transizione dovrebbe portare ad una strutturazione *a regime* del sistema-canale unitario professionalizzante, che assicuri una articolazione di percorsi all'interno di un sistema che superi l'autoreferenzialità dell'offerta, la logica dei fondi strutturali utilizzati in modo sganciato da un disegno di governo complessivo e si confronti costantemente con le esigenze del territorio.

A regime, l'offerta formativa deve prevedere una proposta organica e progressiva, basata su:

- percorsi triennali per l'acquisizione di una *qualifica professionale* che faccia riferimento alle relative famiglie professionali (QFP);
- ulteriori percorsi annuali per conseguire il *diploma professionale* (DFP);
- accesso a successivi percorsi di *formazione professionale superiore*, di cui gli attuali IFTS possono costituire una modalità di attuazione senza precluderne altre, con possibilità di accesso a corsi universitari coerenti;
- percorsi in *alternanza formativa* a partire dai 15 anni di età, coinvolgendo imprese ed istituzioni varie nella *corresponsabilità di raggiungere obiettivi formativi in rapporto ai medesimi standard* previsti per i percorsi di formazione a tempo pieno.

## 4. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Di fronte alla complessità dei problemi sollevati, si deve comunque evidenziare il progressivo interesse che accompagna le diverse sperimentazioni da tempo avviate con percorsi poliennali progettati in coerenza con gli obiettivi specifici assegnati alla formazione professionale iniziale, valoriz-

zando anche le culture, le tradizioni, i valori e le competenze dei singoli contesti locali a supporto dei processi di riforma in atto nel nostro sistema educativo.

Tuttavia, le condizioni del successo complessivo di tale impegno sono comunque legate ad *alcune questioni* che hanno polarizzato il dibattito attuale sul futuro del ddl 1306/02, di cui abbiamo fatto cenno nelle premesse a questo contributo.

Tra queste, le questioni relative alla gestione delle risorse e alla collocazione del personale richiedono una puntualizzazione sulle prospettive di soluzione sottese alle riflessioni sviluppate.

L'ipotesi, accennata, di *governo delle risorse* fa riferimento alla necessità di creare sinergia tra le attuali istituzioni che erogano servizi di istruzione professionale e tecnica con le istituzioni del sistema di formazione professionale di competenza regionale. Tale sinergia, come rilevato, può essere conseguita con diversi approcci o processi da attivare.

I criteri di accreditamento e di valutazione dei risultati, evidenziati nelle nostre riflessioni, sono efficaci se risultano coerenti con l'opzione professionalizzante che caratterizza il canale unitario di istruzione e di formazione professionale e se vengono applicati indipendentemente dalla natura giuridica degli organismi e delle istituzioni coinvolte.

La questione relativa alla *collocazione del personale* che eroga servizi connessi all'istruzione e alla formazione professionale sembra richiedere l'attivazione di un processo, che preveda la sperimentazione di soluzioni transitorie e obiettivi da raggiungere a regime.

Nella *fase transitoria*, l'attuale personale a dipendenza statale potrebbe operare nel *sistema-canale unitario professionalizzante* mantenendo lo status giuridico e il trattamento economico di provenienza, svolgendo però funzioni e ruoli connessi alla necessaria nuova articolazione della struttura erogativa.


La *prospettiva a regime* potrebbe configurare un "contratto unico di comparto", a cui peraltro è già obbligatorio far riferimento per l'accREDITAMENTO dei Centri e delle Agenzie che operano almeno nell'ambito della formazione iniziale, a partire dall'anno 2003.

Al di là di queste *annotazioni* appare evidente la necessità di attivare al più presto iniziative di confronto sia a livello di Coordinamento delle Regioni, sia a livello delle singole Regioni allo scopo di delineare progetti congiunti anche sotto il profilo del sistema formativo (standard, orientamento, gestione crediti e passaggi, formazione del personale), oltre che sviluppare azioni che consentano di qualificare il nuovo sistema-canale unitario e per assicurare ai percorsi professionalizzanti obiettivi di pari dignità a quelli indicati per il canale dei licei.

#### ALLEGATI

- n. 1 - Grafico strutturale elaborato dal Gruppo di lavoro Isfol
- n. 2 - Grafico strutturale elaborato dal Gruppo di lavoro Cnos-Fap per la *fase transitoria*
- n. 3 - Grafico strutturale elaborato dal Gruppo di lavoro Cnos-Fap per l'*assetto a regime*
- n. 4 - Grafico del canale professionalizzante elaborato dal Gruppo di lavoro Forma


**n. 1 - Grafico strutturale elaborato dal Gruppo di lavoro ISFOL**



*Legenda:*

- QFP = Qualifica di formazione professionale (orientamento polivalente / orientamento mirato)
- SP = Specializzazione
- DFP = Diploma di formazione professionale
- DFT = Diploma di formazione tecnica
- IFTS = Istruzione e formazione tecnica superiore
- = Possibilità di passaggio diretto
- = Possibilità di passaggio assistito con riconoscimento dei crediti acquisiti
- - - - = Possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti acquisiti previo superamento dell'esame di stato


**n. 2 - Grafico elaborato dal Gruppo di lavoro  
CNOS-FAP per la fase transitoria**



*Legenda:*

- QFP = Qualifica di formazione professionale (famiglie professionali / figure professionali)
- SP = Specializzazione (percorsi brevi — 400-600 ore)
- DFP = *Diploma di formazione professionale riferito a "famiglie professionali" o a "figure professionali"*
- DFP = *si dovrebbe eliminare il diploma di formazione tecnica*
- IFTS = *si dovrebbe implementare con altri percorsi di "Formazione Professionale Superiore"*
- = *Possibilità di passaggio diretto*
- - - = *Possibilità di passaggio assistito con riconoscimento dei crediti acquisiti*
- - - / - - - = *Possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti acquisiti previo superamento dell'esame di stato*

**n. 3 - Grafico elaborato dal Gruppo di lavoro  
CNOS-FAP per la fase a regime**



**Legenda:**

QFP = Qualifica di formazione professionale (famiglie professionali : figure professionali)

SP = Specializzazione (percorsi brevi --- 400-600 ore)

DFP = *Diploma di formazione professionale*

**DFPS= Diploma di Formazione Professionale Superiore**

— = Possibilità di passaggio diretto


---- = Possibilità di passaggio assistito con riconoscimento dei crediti acquisiti

--- = Possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti acquisiti previo superamento dell'esame di stato

#### n. 4 - Grafico del canale professionalizzante elaborato dal Gruppo di lavoro *Forma*

Il disegno che si intende perseguire mira a definire un *percorso formativo progressivo* che consenta alla persona di avanzare nel proprio cammino professionale procedendo per livelli successivi di intervento / comprensione della realtà, secondo il principio del successo formativo, seguendo tre tappe tipiche, corrispondenti ad altrettanti titoli professionali:

<b>Qualificato</b>	(certificato di qualifica professionale)
<b>Tecnico</b>	(diploma di formazione professionale)
<b>Quadro / Tecnico superiore</b>	(diploma di formazione professionale superiore).



Sono previsti in ogni punto del percorso laboratori di passaggio da e per il percorso liceale ed universitario.